

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0362/2001

18 ottobre 2001

*

RELAZIONE

1. sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") (COM(2001) 248 – C5-0303/2001 – 2001/0105(CNS))

e
2. sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 – C5-0304/2001 – 2001/0106(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Gerhard Schmid

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
1. PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	15
2. PROPOSTA LEGISLATIVA.....	16
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	16
MOTIVAZIONE	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	28

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 26 giugno 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") (COM(2001) 248 – 2001/0105(CNS)).

Con lettera del 26 giugno 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 – 2001/0106(CNS))

Nella seduta del 5 luglio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito le due proposte alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci.

Nella stessa seduta la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito le due proposte, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (C5-0303/2001 e C5-0304/2001).

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Gerhard Schmid.

Nelle riunioni del 28 agosto 2001, 9 ottobre 2001 e 16 ottobre 2001 ha esaminato le proposte della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il testo modificato con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il primo progetto di risoluzione legislativa con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni e il secondo progetto di risoluzione legislativa con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni e ha deciso di applicare la procedura senza discussione di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Di Lello Finuoli (presidente f.f.), Gerhard Schmid (relatore), Niall Andrews, Roberta Angelilli, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Pernille Frahm, Margot Keßler, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Jorge Salvador Hernández Mollar), Hartmut Nassauer, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Anna Terrón i Cusí e Christian Ulrik von Boetticher.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari sono allegati; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 21 giugno 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 18 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

1. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") (COM(2001) 248 – C5-0303/2001 – 2001/0105(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 7	
(7) nella comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro, la Commissione ha indicato che essa esaminerà la possibilità di avviare un'azione pilota in materia di formazione, rivolta all'insieme degli attori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, ad integrazione delle politiche nazionali di formazione professionale; tale azione dovrebbe permettere di definire gli orientamenti di una politica pluriennale di formazione;	(7) nella comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro, la Commissione ha indicato che essa esaminerà la possibilità di avviare un'azione pilota in materia di formazione, rivolta all'insieme degli attori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, ad integrazione delle politiche nazionali di formazione professionale; tale azione dovrebbe permettere di definire gli orientamenti di una politica pluriennale di formazione. <i>Nella risoluzione su tale comunicazione approvata il 17.11.1998 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta ad hoc;</i>

Motivazione

Non va dimenticato il fatto che presentando questa proposta la Commissione risponde a un desiderio del Parlamento.

¹ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 120.

Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) la AEP (Accademia europea di polizia) ha come obiettivo e missione un approccio europeo ai principali problemi che gli Stati membri devono affrontare negli ambiti della lotta e della prevenzione della delinquenza nonché del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, specialmente a livello transfrontaliero;

Motivazione

Tale accademia deve far parte degli organismi competenti per la lotta contro la contraffazione monetaria.

Emendamento 3
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) le incidenze di bilancio del presente programma devono essere compatibili con il quadro finanziario vigente;

Motivazione

Emendamento finalizzato alla compatibilità con le Prospettive finanziarie.

Emendamento 4
Articolo 2, comma 2, alinea, trattino 1

Esso intende inglobare, ***in particolare:***
- un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (in quanto moneta sia di riserva che per le transazioni internazionali);

Esso intende inglobare:
soppresso

Motivazione

Al fine di una collocazione efficace delle scarse risorse il programma deve concentrarsi sull'essenziale. Si può presumere che gli organismi competenti degli Stati membri si rendano conto della dimensione comunitaria dell'euro.

Emendamento 5

- un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali.

soppresso

Motivazione

A motivo delle disparità nazionali è meglio che la divulgazione della normativa sia curata dagli Stati membri.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 3

3. Il sostegno tecnico, scientifico e operativo riguarda ***in particolare*** qualsiasi misura che permetta di costituire a livello europeo ***degli strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica)*** o delle applicazioni di sostegno informatiche (software...), ***oltre che studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale***, nonché lo sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all'attività di individuazione a livello europeo.

3. Il sostegno tecnico, scientifico e operativo riguarda, ***se necessario, anche*** qualsiasi misura che permetta di costituire a livello europeo delle applicazioni di sostegno informatiche (software...), nonché lo sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all'attività di individuazione a livello europeo ***e lo sviluppo di strumenti pedagogici soltanto nella misura in cui ciò appare necessario per i seminari di formazione organizzati nel quadro del programma.***

Motivazione

Il programma deve concentrarsi sulla diffusione della conoscenza e lo scambio di informazioni. Studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale sono molto costosi e minerebbero pertanto il quadro del programma. Per quanto possa essere interessante la produzione di strumenti pedagogici, bollettini d'informazione, glossari, lessici, biblioteche di dati, studi aventi un interesse transnazionale, il programma non ne consentirà in generale il finanziamento a motivo delle sue limitate risorse.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 1

- i servizi competenti (polizia, dogane, **amministrazione delle finanze e del Tesoro...**) nell'individuazione e la lotta contro la contraffazione;

- i servizi competenti (polizia **e** dogane) nell'individuazione e la lotta contro la contraffazione;

Motivazione

Conformemente al principio della collocazione efficace delle scarse risorse il programma deve limitarsi alla formazione di coloro che rivestono un ruolo chiave nella lotta contro la contraffazione, in quanto soltanto in questo settore è possibile raggiungere un effetto moltiplicatore.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2

- il personale dei servizi di informazione; **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 7.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 4

- i magistrati e i giuristi specializzati; **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 7.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 5

- qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (camere di commercio e d'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere artigiani e commercianti, corrieri, ...). **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 7.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Contributi e conoscenze tecniche
Contribuiranno in particolare, a titolo degli
obiettivi del programma comunitario, con
le rispettive conoscenze tecniche:

2. Contributi e conoscenze tecniche
Contribuiranno in particolare, a titolo degli
obiettivi del programma comunitario, con
le rispettive conoscenze tecniche, **ai
termini dell'articolo 7 del regolamento n.
1338/2001¹:**

Motivazione

Tale scuola deve far parte degli organismi competenti per la lotta contro la contraffazione monetaria.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 2, trattino 4

- **la Commissione**, Europol e Interpol;

- Europol e Interpol;

Motivazione

I referenti vanno selezionati in maniera mirata alla luce di uno specifico profilo delle esigenze. Non è sufficiente apportare qualche contributo al tema euro e contraffazione monetaria. Non è chiaro in quale misura la Commissione possa avere delle conoscenze specifiche in materia di contraffazione del denaro, paragonabili a quelle di Interpol e di Europol, per cui sarebbe indicata una sua partecipazione in qualità di esperto.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)

– **la AEP (Accademia europea di polizia);**

Motivazione

Tale accademia deve far parte degli organismi competenti per la lotta contro la

¹ GU L 181 del 4.7.2001, p.6.

contraffazione monetaria.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2, trattino 6

- le strutture specializzate, ***ad esempio***, in materia ***di tecnica di reprografia e*** di autenticazione, ***gli stampatori e incisori***;

- le strutture specializzate in materia di autenticazione;

Motivazione

Si può rinunciare agli stampatori e agli incisori dal momento che le strutture specializzate in materia di autenticazione possiedono le medesime conoscenze.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 2, trattino 7

- ***qualsiasi altro organismo*** in possesso di un know-how particolare, ***inclusi, se del caso, quelli di*** paesi terzi e, ***in particolare, di*** paesi candidati.

- ***in caso di necessità altri organismi*** in possesso di un know-how particolare, ***come ad esempio nei*** paesi terzi e ***nei*** paesi candidati.

Motivazione

Cfr. le prime due frasi della motivazione dell'emendamento 12.

Emendamento 16
Articolo 6, trattino 1

- alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO);

- alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) ***e dei paesi dell'ex Jugoslavia***;

Motivazione

In primo luogo la stessa UE ha interesse alla lotta contro la contraffazione dell'euro.

Conoscenze adeguate devono essere disponibili laddove l'euro è ampiamente utilizzato quale mezzo di pagamento. In diversi paesi dell'ex Jugoslavia si presume che l'euro sostituirà il marco tedesco. La riscossione di un importo finanziario non sembra indicata in considerazione della spesso difficile situazione economica di questi paesi.

Emendamento 17
Articolo 6, trattino 3

*- attraverso una **compartecipazione finanziaria**, alla cooperazione con altri paesi terzi.*

*- alla cooperazione con altri paesi terzi, **nei quali ci si attende la diffusione dell'euro e che presentano rischi potenziali di contraffazione; in tale contesto la riscossione di un importo finanziario deve essere valutata caso per caso.***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 16.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all'organizzazione siano ripartite al prorata o che tali altri organismi forniscano almeno un importante contributo in natura. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all'organizzazione siano ripartite al prorata o che tali altri organismi forniscano almeno un contributo in natura importante e **quantificabile nelle modalità di cofinanziamento**. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

Motivazione

È bene specificare le modalità di iscrizione in bilancio e vincolare la dotazione annuale ai risultati della valutazione.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 3, alinea

3. Assistenza
La Commissione si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70%, del sostegno operativo di cui all'articolo 3,

3. Assistenza
Il bilancio comunitario si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70%, del sostegno operativo di cui all'articolo 3,

paragrafo 3, in particolare:

paragrafo 3, in particolare:

Motivazione

È bene specificare le modalità di iscrizione in bilancio e vincolare la dotazione annuale ai risultati della valutazione.

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 3, trattino 2

- delle spese relative a studi, in particolare di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione. *soppresso*

Motivazione

Nello sforzo di ottenere la maggiore efficacia possibile del programma è opportuno rinunciare a studi di diritto comparato. Cfr. emendamenti 5 e 6.

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualsiasi spesa di carattere amministrativo, a norma dell'articolo 19 del regolamento finanziario, è finanziata con la linea B...A relativa al programma.

Motivazione

È bene specificare le modalità di iscrizione in bilancio e vincolare la dotazione annuale ai risultati della valutazione.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. L'autorità di bilancio decide annualmente gli importi destinati a detto programma tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 8.

Motivazione

È bene specificare le modalità di iscrizione in bilancio e vincolare la dotazione annuale ai

risultati della valutazione.

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 3

– la complementarità con altri progetti passati, in corso o futuri;

– la complementarità con altri progetti passati, in corso o futuri, ***con specifico riferimento a quelli relativi all'azione penale nel contesto del terzo pilastro;***

Motivazione

E' bene che l'autorità di bilancio sia informata sulla valutazione del programma di cui trattasi.

Emendamento 24
Articolo 8, paragrafo 4

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma non oltre il 31 dicembre 2004.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma non oltre il 31 dicembre 2004. ***In sede di presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa dell'azione basata sul programma annuale e sugli indicatori di efficienza.***

Motivazione

E' bene che l'autorità di bilancio sia informata sulla valutazione del programma di cui trattasi.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") (COM(2001) 248 – C5-0303/2001 – 2001/0105(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 248¹),
 - consultato dal Consiglio (C5-0303/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0362/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 120.

PROPOSTA LEGISLATIVA

2. Proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 – C5-0304/2001 – 2001/0106(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 – C5-0304/2001 – 2001/0106(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 248¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0304/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0362/2001),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 124.

MOTIVAZIONE

1. Osservazioni

È evidente la necessità di combattere la contraffazione dell'euro con tutti i mezzi: la contraffazione del denaro comporta non soltanto il rischio d'inflazione a motivo dell'aumento della massa di denaro in circolazione, ma anche il rischio di una crescente perdita di fiducia nella valuta, la qualcosa può pertanto avere delle conseguenze devastanti. Inoltre, dietro la contraffazione monetaria – soprattutto se su vasta scala – si celano spesso strutture organizzate. Pertanto è necessario agire energicamente già soltanto per sottrarre alla criminalità organizzata questa fonte di entrate.

La necessità d'azione è dunque particolarmente rilevante nel caso dell'euro, perché proprio nella fase iniziale nessuno ha ancora dimestichezza con il nuovo strumento di pagamento e quindi sarebbe relativamente facile mettere in circolazione del denaro contraffatto. Non va altresì dimenticato che l'euro costituirà accanto allo yen e al dollaro una delle valute guida, pertanto decisamente più interessante per i falsari rispetto alle singole valute nazionali precedenti.

2. La proposta della Commissione

2.1. Valutazione del programma: Lotta alla contraffazione attraverso l'informazione

Per contrastare questo elevato rischio di contraffazione, già nel luglio 1998 la Commissione aveva presentato nella comunicazione "Protezione dell'euro. Lotta alla contraffazione"¹ un programma globale di protezione dell'euro. La parte concernente le misure di rafforzamento della protezione penale è già stata attuata. Con il presente programma vanno ora attuate le previste azioni in materia di formazione e di informazione.

A questo riguardo il relatore si era già espresso sostanzialmente positivamente nella sua relazione su detta comunicazione, seguito dal Parlamento europeo nella sua risoluzione, purtroppo non ripresa nella presente proposta (emendamento 1). Le esperienze acquisite nei diversi Stati membri in materia di contraffazione monetaria sono molto diverse. Solitamente hanno maggiori esperienze e conoscenze in materia di lotta alla contraffazione monetaria quei paesi le cui valute nazionali sono interessanti per i falsari e quindi particolarmente sensibili. Soltanto se si raggiunge un elevato grado di conoscenza a livello europeo si potrà evitare che i contraffattori approfittino del fatto che taluni Stati membri sono stati ampiamente risparmiati da questo tipo di criminalità.

2.2. La necessità di applicare il programma a paesi terzi

Indipendentemente dalla necessità di attuare azioni d'informazione negli Stati membri, non va dimenticata l'importanza del fatto che l'euro sarà utilizzato come mezzo di pagamento anche in paesi terzi. Nella presente proposta si prevede che il programma sia aperto anche ai paesi PECO nonché a Malta, alla Turchia, a Cipro e ai paesi dell'EFTA, e ad altri paesi terzi soltanto qualora questi contribuiscano finanziariamente.

Tali disposizioni suscitano delle riserve per il fatto che soprattutto l'UE è interessata alla lotta contro la contraffazione dell'euro, e quindi i paesi terzi non devono restare esclusi dalle azioni

¹ COM(1998) 474.

di formazione per motivi economici. In diversi paesi terzi le valute nazionali degli Stati membri costituiscono di fatto uno strumento di pagamento e probabilmente saranno anche sostituite dall'euro. Proprio laddove la situazione economica di questi paesi è difficile, come ad esempio in diversi Stati dell'ex Jugoslavia in cui il marco tedesco è considerato una valuta parallela, non sembra opportuno richiedere un contributo finanziario: e di questo il programma deve tenere conto (emendamenti 16, 17).

2.3. Limitazione necessaria all'aumento di efficacia del programma

Le spese supplementari che ne derivano possono essere compensate da un impiego più efficace degli strumenti disponibili, concentrando il programma d'informazione nei settori in cui l'introduzione dell'euro richiede un'azione specifica. Nella sua concezione attuale il programma risulta comunque troppo ambizioso, per cui si ritiene necessario apportare talune limitazioni alla proposta.

Obiettivi del programma (articolo 2):

Obiettivo del programma deve essere quello di adeguare lo stato generale delle conoscenze al livello più elevato esistente negli Stati membri e provvedere a un'armonizzazione del perfezionamento dei formatori negli Stati membri. Questi punti vanno pertanto sostenuti. Tuttavia non è necessario sensibilizzare le persone responsabili della formazione negli Stati membri alla dimensione comunitaria della nuova moneta, dal momento che si può presupporre che i responsabili nazionali della lotta alla contraffazione possiedano le conoscenze necessarie in materia, per cui si ritiene inutile un'informazione in questo senso. Analogamente non può essere considerato un obiettivo del programma quello di far conoscere la legislazione e gli strumenti, dal momento che questi variano da un paese all'altro, e la Commissione dovrebbe far fronte a enormi spese per un compito che gli Stati membri possono assolvere decisamente meglio (emendamenti 4, 5).

Le azioni previste (articolo 3):

Le azioni del programma devono incentrarsi sugli aspetti per cui l'introduzione dell'euro potrebbe comportare un deficit della sicurezza a motivo della natura particolare della moneta, rischio a cui è necessario ovviare. Tali azioni devono pertanto essere orientate verso uno scambio di informazioni e una diffusione delle conoscenze. Azioni per lo sviluppo di supporti pedagogici possono essere attuate soltanto in misura limitata e dovrebbero pertanto limitarsi alle azioni necessarie per l'organizzazione dei corsi d'informazione nel quadro del programma. Per quanto concerne gli strumenti e le procedure tecniche per sostenere l'individuazione della contraffazione a livello europeo, è necessario analizzare il rapporto costi-benefici. Anche se tali azioni potrebbero sembrare sostanzialmente auspicabili, prima di sostenerle è necessario riflettere sulle priorità e le alternative nell'utilizzo degli strumenti a tal scopo necessari. Per quanto interessante possa anche essere la produzione di studi specifici e transfrontalieri, glossari, lessici e simili, non c'è comunque alcun margine di manovra in ossequio al principio della collocazione efficace delle scarse risorse (emendamenti 6, 20).

L'accesso al programma (articolo 4):

Per quanto concerne i destinatari dell'azione, il programma deve concentrarsi su coloro che rivestono ruoli chiave nella lotta contro la contraffazione, ovvero sono incaricati nel proprio paese della formazione bancaria, della polizia ecc., per cui svolgerebbero un ruolo moltiplicatore e renderebbero possibile uno scambio di conoscenze tra le parti. Sembra

pertanto opportuno pensare agli organi competenti delle banche centrali, della polizia, delle dogane nonché della giustizia per l'individuazione e la lotta alla contraffazione, anche se i rappresentanti delle banche centrali sono già formati dalla BCE. Ai fini di un'uniformazione della formazione si possono prendere in considerazione pure le banche d'affari nazionali, anche se la loro formazione è di solito assicurata dalle banche centrali nazionali. Non si ritiene tuttavia opportuno coinvolgere l'amministrazione finanziaria e fiscale, dal momento che questi organismi non utilizzano denaro contante, né il personale dei servizi d'informazione, che nell'individuazione della criminalità organizzata si trova di fronte alla contraffazione monetaria e può ricorrere alle informazioni della polizia, ma che in generale – a motivo della necessaria riservatezza – non è solitamente interessato a frequentare corsi pubblici di formazione. Si ritiene pertanto opportuno, come inteso all'articolo 4, paragrafo 1, quinto trattino della proposta, rinunciare a coinvolgere "qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (camere di commercio e d'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere artigiani e commercianti, corrieri)", dal momento che questo rappresenterebbe un'enorme spesa per persone che non svolgono un ruolo di moltiplicatore mentre le risorse disponibili potrebbero essere meglio utilizzate altrove (emendamenti 7-10).

Per quanto concerne il circolo di persone che potrebbero essere associate come referenti, è necessario che queste siano selezionate sulla base di uno specifico profilo. Non può bastare come criterio il fatto che abbiano contribuito in qualche modo al tema "Euro e contraffazione monetaria". In questo senso non è nemmeno chiaro come la Commissione possa aver acquisito esperienze in materia di contraffazione monetaria comparabili con quelle di Europol e Interpol, per cui sarebbe indicata la sua partecipazione come esperto. Si ritiene altresì opportuno non coinvolgere stampatori e incisori, in quanto si auspica che le strutture specializzate per l'accertamento dell'autenticità dispongano di conoscenze specifiche. Il programma deve pertanto essere il più rigoroso possibile (emendamenti 12, 14 e 15).

Soltanto con riserva di tali modifiche, che prevedono un migliore impiego delle risorse disponibili e che, pertanto, sono indispensabili per l'auspicata efficacia del programma, il relatore può raccomandare l'approvazione del programma.

26 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES")

(COM(2001) 248 – C5-0303/2001 – 2001/0105(CNS))

sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica

(COM(2001) 248 – C5-0304/2001 – 2001/0106(CNS))

Relatore per parere: Juan Andrés Naranjo Escobar

PROCEDURA

Nella riunione del 26 giugno 2001 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Juan Andrés Naranjo Escobar.

Nella riunione del 12-13 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (presidente f.f.), Juan Andrés Naranjo Escobar (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Joan Colom i Naval, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Averoff, Jean-Louis Bourlanges, Kathalijne Maria Buitenweg, Paulo Casaca, Carlos Costa Neves, Den Dover, James E.M. Elles, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Elly Plooij-van Gorsel (in sostituzione di Anne Elisabet Jensen), Bartho Pronk (in sostituzione di Armin Laschet), Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Alejo Vidal-Quadras Roca), Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Chantal Cauquil), Per Stenmarck, Francesco Turchi, Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE MOTIVAZIONE

Il contesto

L'articolo 123, paragrafo 4, terza frase del TCE, consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere della Banca centrale europea, di adottare i provvedimenti necessari alla rapida introduzione dell'euro come moneta unica degli Stati membri, con specifico riferimento a misure in materia di formazione, scambi di informazioni e assistenza ai fini della tutela dell'euro contro la contraffazione. Inoltre l'articolo 308 del TCE permette di estendere le misure prese, a norma dell'articolo 123, agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

Le succitate proposte mirano a definire le basi giuridiche ritenute necessarie dalla Commissione per lottare efficacemente contro la contraffazione dell'euro in aggiunta alle varie iniziative già prese, ossia:

- la comunicazione del 22 luglio al Consiglio, al Parlamento e alla Banca centrale europea¹;
- gli orientamenti del Consiglio Ecofin del 19 maggio 1998 e del 23 novembre 1998²;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998³;
- la raccomandazione della BCE del 7 luglio 1998⁴;
- l'estensione del mandato d'Europol alle contraffazioni in data 29 aprile 1999⁵;
- la decisione quadro del 29 maggio 2000⁶ tesa a potenziare, con sanzioni penali ed altri provvedimenti, la tutela dell'euro contro la contraffazione;
- i regolamenti nn. 1338/2001 e 1339/2001.⁷

Le azioni previste contro la contraffazione monetaria consistono in azioni di formazione, scambio di personale, assistenza operativa e assistenza scientifica mediante una duratura cooperazione tra i diversi organismi competenti.

Le spese comprendono l'organizzazione di gruppi di lavoro, di incontri e seminari, di tirocini e di scambi di personale, di sussidi pedagogici, di applicazioni informatiche nonché di studi comparativi d'interesse comunitario.

Gli aspetti di bilancio

PERICLES è un programma pluriennale (2002-2005) con una dotazione di riferimento di 4 milioni di euro, il cui finanziamento è previsto alla rubrica 3 delle Prospettive finanziarie, linea B5-910 (*Azioni generali di lotta contro la frode*). Il primo anno (2005), corrispondente all'effettiva introduzione delle banconote e delle monete, la Commissione ha previsto un importo più cospicuo.

Il bilancio comunitario è cofinanziato con altre fonti, con specifico riferimento ai

¹ COM (1998) 474.

² Conclusioni del 19 maggio 1998 che sottolineano l'importanza di garantire il varo effettivo di un sistema di tutela efficace in seno all'Unione monetaria e del 23 novembre 1998 che sollecitano il varo tempestivo di tutti i provvedimenti necessari affinché tutto sia pronto per il 1° gennaio 2002.

³ A4/0396/98 – C4-0455/98– 98/0911 (CNS).

⁴ GU C 11 del 15.1.1999.

⁵ GU C 149 del 28.5.1999.

⁶ GU L 140 del 14.6.2000.

⁷ GU L 181 del 4.7.2001.

cofinanziamenti nazionali ed alla partecipazione di organi quali Europol, Interpol e la BCE.

E' previsto un duplice criterio di finanziamento:

- pari al 100% per le azioni finalizzate al sostegno tecnico, scientifico ed operativo a livello europeo la cui iniziativa spetta alla Commissione;
- pari al 70% allorché dette azioni sono sollecitate dagli Stati membri o attuate sul territorio di un paese terzo.

Considerazioni del relatore

Il relatore sostiene gli sforzi miranti a tutelare la moneta unica all'interno ed all'esterno della zona euro e pertanto a vigilare sulla sua credibilità e rafforzare la fiducia dei cittadini europei in un processo d'integrazione senza precedenti. Si chiede tuttavia se sia effettivamente necessaria una doppia base giuridica rispetto agli strumenti esistenti e alla responsabilità degli attori economici già implicati nella lotta alla contraffazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di bilancio è bene rammentare quanto segue:

- appare opportuno procedere alla creazione di una specifica linea di bilancio;
- la cooperazione dei paesi terzi (tranne i paesi candidati e quelli aderenti all'EFTA) dovrebbe essere potenziata e resa più visibile con l'aggiunta di un commento alla sottosezione B7, affinché la fonte di finanziamento sia la rubrica 4 delle Prospettive finanziarie;
- l'attuazione di un programma d'azione a pochi mesi (o settimane) dall'effettiva introduzione della moneta è segno di una reazione tardiva da parte della Commissione, e pone in dubbio l'utilità di una legislazione supplementare quale la suddetta;
- la cooperazione tra le istanze nazionali dovrebbe dar luogo rapidamente alla creazione di gruppi di ricerca congiunti a vocazione operativa, al fine di conferire a tale azione un effettivo valore aggiunto comunitario;
- i contributi in natura per gli enti coinvolti nelle azioni congiunte dovrebbero essere quantificabili e considerati in quanto tali nella percentuale del cofinanziamento;
- ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento finanziario, nessuna spesa amministrativa può essere finanziata sulla parte B del bilancio, il che limita alle sole attività operative il contributo del bilancio contestuale alla linea B5-910;
- l'importo di riferimento della scheda finanziaria dell'atto legislativo è fissato facendo salva la decisione dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale;
- ai sensi della dichiarazione comune del 20 luglio 2000, l'autorità di bilancio valuta la compatibilità di qualsiasi nuova azione con il quadro finanziario vigente;
- la valutazione dell'azione di cui all'articolo 8 si compie, a livello quantitativo, in base alla

programmazione annuale predisposta dalla Commissione e comunicata all'autorità di bilancio e, a livello qualitativo, in base a indicatori di efficienza definiti a monte dell'attuazione;

- occorre evitare qualsiasi doppione con le azioni esistenti relative all'euro, con specifico riferimento a quella finanziata dal programma Prince.

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES")

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) la CEPOL (Scuola europea di polizia) ha come obiettivo e missione un approccio europeo ai principali problemi cui sono confrontati gli Stati membri negli ambiti della lotta e della prevenzione della delinquenza nonché del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, specialmente a livello transfrontaliero;

Motivazione

Tale scuola deve far parte degli organismi competenti per la lotta contro la contraffazione monetaria.

Emendamento 2
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) la compatibilità delle incidenze di bilancio del presente programma con il quadro finanziario vigente;

Motivazione

Emendamento finalizzato alla compatibilità con le Prospettive finanziarie.

Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 2
Contributi e conoscenze tecniche

Contribuiranno in particolare, a titolo degli obiettivi del programma comunitario, con le rispettive conoscenze tecniche:

- il SEBC, vale a dire le banche centrali nazionali e la BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica (CSM);
- i CAN/CNAP;
- il CTSE e le Zecche nazionali;
- la Commissione, Europol e Interpol;

Contribuiranno in particolare, a titolo degli obiettivi del programma comunitario, con le rispettive conoscenze tecniche, **ai termini dell'articolo 7 del regolamento n. 1338/2001¹**:

- il SEBC, vale a dire le banche centrali nazionali e la BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica (CSM);
- i CAN/CNAP;
- il CTSE e le Zecche nazionali;
- la Commissione, Europol e Interpol;
- **la CEPOL (Scuola europea di polizia);**

¹ **GUL 181 del 4.7.2001.**

Motivazione

Tale scuola deve far parte degli organismi competenti per la lotta contro la contraffazione monetaria.

Emendamento 4
Articolo 6, trattino 3
Cooperazione internazionale

- attraverso una compartecipazione finanziaria, alla cooperazione con altri paesi terzi.

- attraverso una compartecipazione finanziaria, alla cooperazione con altri paesi terzi **che hanno particolari relazioni economiche con l'Unione e presentano rischi potenziali di contraffazione.**

Motivazione

Sembra opportuno circoscrivere e focalizzare la sfera d'azione del programma.

Emendamento 5
Articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 bis (nuovo) e 4 ter (nuovo)

Disposizioni finanziarie

1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all'organizzazione siano ripartite al prorata o che tali altri organismi forniscano almeno un importante contributo in natura. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

3. Assistenza

La Commissione si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70%, del sostegno operativo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in particolare:

- nelle spese di concezione e costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo;

- delle spese relative a studi, in particolare di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione.

1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all'organizzazione siano ripartite al prorata o che tali altri organismi forniscano almeno un contributo in natura importante e **quantificabile nelle modalità di cofinanziamento**. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

3. Assistenza

Il bilancio comunitario si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70%, del sostegno operativo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in particolare:

- nelle spese di concezione e costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo;

- delle spese relative a studi, in particolare di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione.

4 bis. Qualsiasi spesa di carattere amministrativo, a norma dell'articolo 19 del regolamento finanziario, è finanziata alla linea B...A relativa al programma.

4 ter. L'autorità di bilancio decide annualmente gli importi destinati a detto programma tenendo conto delle condizioni di valutazione di cui al seguente articolo 8.

Motivazione

E' bene specificare le modalità di iscrizione in bilancio e vincolare la dotazione annuale ai risultati della valutazione.

Emendamento 6
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 3 e paragrafo 4

– la complementarietà con altri progetti passati, in corso o futuri;

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma non oltre il 31 dicembre 2004.

– la complementarietà con altri progetti passati, in corso o futuri, **con specifico riferimento a quelli contestuali al programma Prince e quelli relativi al livello giudiziario derivante dal terzo pilastro;**

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma non oltre il 31 dicembre 2004. **In sede di presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa dell'azione basata sulla programmazione annuale e sugli indicatori di efficienza.**

Motivazione

E' bene che l'autorità di bilancio sia informata sulla valutazione del programma di cui trattasi.

10 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES")

(COM(2001)248– C5-0303/2001– 2001/0105(CNS))

e sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "PERICLES") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica

(COM(2001)248– C5-0304/2001– 2001/0106(CNS))

Relatrice per parere: Helena Torres Marques

PROCEDURA

Nella riunione del 27 agosto 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice per parere Helena Torres Marques.

Nelle riunioni del 12 settembre e 10 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), José Manuel García-Margallo y Marfil (vicepresidente), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Hans Udo Bullmann, Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Brice Hortefeux, Christopher Huhne, Othmar Karas, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Bernhard Rapkay), Werner Langen (in sostituzione di Alexander Radwan), Astrid Lulling, Thomas Mann (in sostituzione di Christoph Werner Konrad), Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä, Olle Schmidt, Ieke van den Burg (in sostituzione di Pervenche Berès) e Karl von Wogau.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Dopo una serie di iniziative, sia a livello nazionale che europeo, volte a prevenire e combattere la contraffazione dell'euro, il gruppo di indirizzo (*steering group*) istituito a tal fine, e composto da Commissione, BCE e Europol, ha recentemente individuato la necessità di adottare misure di formazione per integrare i diversi approcci. La proposta di decisione del Consiglio in esame si propone di colmare tale lacuna istituendo un programma in materia di formazione, scambi e assistenza denominato "Pericles".

Destinatari del programma saranno in particolare il personale delle competenti autorità nazionali, i servizi di informazione, il sistema bancario e le organizzazioni di supporto nel settore dei trasporti, del commercio al dettaglio e dell'industria. Con l'organizzazione di seminari e workshops cui parteciperanno esperti del SEBC, della Commissione, di Europol e Interpol e delle autorità nazionali, e scambi di personale fra autorità nazionali e istituzioni internazionali, il programma sensibilizzerà il personale alla dimensione comunitaria della nuova moneta, divulgherà il nuovo approccio multidisciplinare comprendente la sicurezza tecnica, strumenti di individuazione e banche dati, nonché la conoscenza degli accordi internazionali e del contesto giuridico, e promuoverà un clima di conoscenze e fiducia reciproca fra il personale interessato.

L'urgente necessità di rafforzare la cooperazione nella lotta alla contraffazione è stata ribadita in diverse occasioni dalla commissione per i problemi economici e monetari e, su sua richiesta, dal Parlamento europeo nel suo insieme. In tale ottica si esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Consiglio per il Programma Pericles (CNS 2001/0105), che costituirà la base per una solida rete di tutte le autorità interessate alla lotta contro la contraffazione, con procedure e basi dati condivise. Con particolare favore va accolta la proposta che accompagna il programma (CNS 2001/0106) estendendolo agli Stati membri che non hanno adottato l'euro, dal momento che la contraffazione e il crimine organizzato connessi all'euro travalicheranno sicuramente i confini dell'eurozona.

Data l'urgenza di tutte le misure volte alla protezione dell'euro dalla contraffazione, si prevede di non emendare la proposta del Consiglio.

CONCLUSIONI

La commissione per i problemi economici e monetari chiede alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente nel merito, di approvare la proposta di decisione del Consiglio senza emendamenti.